



COMUNE DI RIVALBA
Provincia di Torino

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE
DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA**

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 17/06/2013.

In vigore dal 5/07/2013.

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag.	3
Art. 2	Modalità di acquisizione in economia	pag.	3
Art. 3	Responsabile del Procedimento	pag.	3
Art. 4	Beni e servizi acquisibili in economia	pag.	4
Art. 5	Servizi di progettazione e incarichi professionali affidabili in economia	pag.	6
Art. 6	Lavori eseguibili in economia	pag.	7
Art. 7	Limiti di spesa e modalità per l'acquisizione di beni, servizi e lavori	pag.	8
Art. 8	Procedure	pag.	9
Art. 9	Cauzioni e polizze	pag.	11
Art. 10	Commissione di gara	pag.	12
Art. 11	Determinazione di aggiudicazione	pag.	12
Art. 12	Perizie suppletive e maggiori spese in corso di esecuzione	pag.	13
Art. 13	Verifica della prestazione	pag.	13
Art. 14	Liquidazione di beni, servizi e lavori	pag.	14
Art. 15	Pagamenti di beni, servizi e lavori	pag.	14
Art. 16	Ritardi ed inadempimenti	pag.	15
Art. 17	Interventi di somma urgenza	pag.	15
Art. 18	Somme a disposizione dell'Amministrazione previste in progetto	pag.	15

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19	Trattamento dei dati personali	pag.	15
Art. 20	Oneri fiscali	pag.	16
Art. 21	Rinvio	pag.	16
Art. 22	Norme abrogate	pag.	16
Art. 23	Pubblicità del regolamento e degli atti	pag.	16
Art. 24	Variazioni del regolamento	pag.	16
Art. 25	Adeguamenti	pag.	16
Art. 26	Entrata in vigore	pag.	16

Art. 1 - Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti di spesa e le procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori in attuazione di quanto disposto dagli articoli 125 e 204 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE*" e ss.mm.ii., di seguito denominato "Codice".
- 2) L'acquisizione in economia di beni e servizi può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia attiva alcuna convenzione stipulata ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (CONSIP) e successive modifiche.
- 3) Ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti hanno l'obbligo di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. In alternativa si possono effettuare acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. La Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture. Restano esclusi dalla gestione associata i procedimenti di acquisizione dei lavori, forniture e servizi per le eccezionali ipotesi di procedure negoziate ammesse nei confronti di un solo operatore o per l'acquisizione in economia mediante trattativa diretta entro le soglie previste dal presente regolamento (nella fattispecie le procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00).

Art. 2 - Modalità di acquisizione in economia

- 1) Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 1, possono essere effettuate:
 - a) mediante amministrazione diretta;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario;
- 2) Nell'amministrazione diretta (art. 125 c. 3 del Codice) le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri, o appositamente acquistati o noleggiati, e con personale proprio della Stazione Appaltante, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
- 3) Il cottimo fiduciario (art. 125 c. 4 del Codice) è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
- 4) Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori sono ammesse per un importo non superiore a quanto indicato all'articolo 7 del presente regolamento per ciascuna tipologia, con la precisazione che i limiti di spesa, ove individuati nel massimo consentito dalla vigente normativa di settore, sono soggetti automaticamente ad eventuali adeguamenti previsti da successive disposizioni normative.
- 5) La spesa per i singoli affidamenti in economia non può essere superiore ai valori indicati all'art. 125 del Codice, e nessuna acquisizione di beni, servizi, servizi di progettazione o lavori può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 3 - Responsabile del Procedimento

- 1) Il Responsabile del procedimento per ogni singola acquisizione in economia, come previsto dall'art.

125, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., è il Responsabile del Servizio competente, se non diversamente individuato dallo stesso nell'ambito dei dipendenti del proprio settore.

- 2) In ogni caso, per i lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il Responsabile del procedimento deve essere un tecnico.
- 3) Il Responsabile del procedimento svolge i compiti di cui all'art. 10 del Codice.
- 4) Nell'ambito delle procedure gestite dalla Centrale Unica di Committenza, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione richiedente mantiene le sue funzioni e collabora con la Centrale Unica di Committenza secondo quanto stabilito negli atti costitutivi della centrale stessa.

Art. 4 - Beni e servizi acquisibili in economia

- 1) Le acquisizioni in economia di beni e servizi vengono disposte dal Responsabile del Servizio interessato nell'ambito degli obiettivi e delle risorse assegnatigli con il Piano Esecutivo di Gestione o con il Piano di Assegnazione delle Risorse.
- 2) Sono acquisiti in economia beni e servizi che riguardano il normale funzionamento degli uffici e dei servizi comunali ed in particolare:
 - a) acquisto e manutenzione di attrezzature antincendio;
 - b) acquisto di materiali, attrezzi, effetti di vestiario, vettovagliamento, nolo mezzi di soccorso e quanto altro necessario per il servizio della protezione civile;
 - c) provvista di materiali e servizi per la manutenzione delle strade, quali ad esempio taglio ripe, rimozione neve, spargimento sale, spargimento ghiaia o sabbia, taglio delle alberature, pulizia fossi, segnaletica orizzontale e verticale, e delle aree verdi, parchi gioco, cimitero;
 - d) acquisto, riparazione, manutenzione, lavaggio e noleggio di macchine operatrici, autoveicoli, e relativi materiali di ricambio ed accessori, fornitura di carburanti e lubrificanti per il parco automezzi;
 - e) acquisto, noleggio, riparazione, manutenzione e assistenza tecnica di apparecchiature tecniche, attrezzature, materiali, utensili, complementi e programmi per l'informatica, la telematica e le telecomunicazioni;
 - f) acquisto o abbonamento di pubblicazioni, giornali, libri, monografie, riviste di interesse scientifico, tecnico ed amministrativo, anche su supporto informatico;
 - g) ideazione, esecutivo e stampa di manifesti, inviti, locandine e studi grafici;
 - h) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
 - i) provvista di stampe, fotocopie, copie eliografiche, di disegni tecnici, rilievi aerofotogrammetrici e di materiale d'ufficio, lavori di tipografia, litografia e copisteria;
 - j) acquisto, riparazione e manutenzione di arredi, segnaletica, complementi di arredamento, attrezzi e materiali per immobili, impianti comunali o in disponibilità del Comune e per servizi comunali;
 - k) servizi fotografici, riproduzioni fotografiche o in microfilms, riprese televisive e filmati;
 - l) acquisto, manutenzione, assistenza tecnica e noleggio impianti elevatori, elettrici, elettronici, telefonici ed antifurto, antincendio e TV a circuito chiuso, di condizionamento, idro-termosanitari e responsabilità del loro esercizio e manutenzione;
 - m) acquisto di stampati, cancelleria, accessori per l'ufficio e per l'attività scolastica ed altro materiale vario di consumo;
 - n) acquisto, noleggio, riparazione, manutenzione e assistenza tecnica di macchine da scrivere, da calcolo, fotocopiatori, stampanti, macchine fotografiche, audiovisive;
 - o) acquisto degli oggetti di abbigliamento, vestiti e divise, materiali, attrezzature e vestiario

- antinfortunistico per il personale;
- p) contratti di allacciamento, rinnovi contrattuali, forniture anche temporanee e/o a carattere straordinario, installazione, spostamento e chiusura contatori per fornitura energia elettrica, gas metano, approvvigionamento idrico;
 - q) pagamento diritti di legge relativi a pareri e visite sopralluogo da parte di altri Enti;
 - r) acquisto, riparazione e manutenzione di materiali e attrezzature per attività didattiche e formative;
 - s) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni varie;
 - t) provvista di derrate alimentari, pasti confezionati, alimenti dietetici, prodotti per la pulizia, prodotti per l'igiene personale, attrezzature da cucina per mense scolastiche, centri estivi, servizi di mensa e relativa assistenza, ristorazione e fornitura buoni pasto, servizi di pre e post scuola;
 - u) prodotti farmaceutici per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro, accertamenti sanitari effettuati nei confronti del personale in servizio;
 - v) trasporti (compreso quello scolastico) di persone e materiale vario, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
 - w) inserzioni, avvisi e pubblicità su quotidiani, pubblicazioni specializzate o riviste, anche per la divulgazione di bandi di gara e di concorsi;
 - x) servizi di traduzione, interpretariato e trascrizione;
 - y) acquisti, noli e servizi per rappresentanza quali ad esempio:
 - organizzazione di manifestazioni varie quali congressi, conferenze, mostre, ricevimenti, cerimonie, convegni, commissioni, sistemazioni alberghiere e pranzi d'onore e di lavoro, onoranze funebri, necrologi, spese comunque inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie, spese per conferenze e mostre, spese di ospitalità in occasione di congressi, tavole rotonde, conferenze e simili;
 - acquisto di medaglie, nastri, distintivi, diplomi, fasce tricolori e bandiere, generi di omaggio e premi, targhe, trofei, libri, pubblicazioni varie, stampe, fiori e piante, impianti tecnologici;
 - noleggio autobus in occasione di cerimonie;
 - gemellaggi ed incontri con altre città anche estere;
 - addobbo ed arredo di locali adibiti ad attività ricreative, sociali, culturali e per cerimonie;
 - forme di ospitalità e atti di cortesia a contenuto e valore propriamente simbolico da svolgere per affermata consuetudine o per motivi di reciprocità;
 - partecipazione a congressi e simili;
 - z) acquisti, noli e servizi, compresi l'allestimento, di manifestazioni, fiere, mostre, mercati congressi, conferenze, compresi, ad esempio, l'acquisto e/o il nolo di tensostrutture, gazebo, cucine, servizi igienici mobili, arredi e suppellettili, addobbi, predisposizioni per allacciamenti temporanei ai sottoservizi, impianti, palchi, installazioni, intrattenimenti vari, servizi di sicurezza, servizi di trasporto, materiale promozionale, mezzi pubblicitari e pubbliche affissioni;
 - aa) traslochi e trasferimenti uffici;
 - bb) provvista di materiali e servizi per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, disinquinamento, custodia, vigilanza, illuminazione di uffici, locali, immobili ed aree comunali o per i quali il Comune è tenuto a provvedere;
 - cc) smaltimento di rifiuti tossici e nocivi;
 - dd) servizi di brokeraggio, assicurativi, finanziari, bancari;

- ee) acquisto di materiale vario per l'espletamento di concorsi e/o selezioni, spese per l'uso dei locali ed attrezzature per le prove d'esame, servizi per l'effettuazione delle prove;
 - ff) locazioni di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria;
 - gg) servizi informatici;
 - hh) provvista di materiali e servizi per la manutenzione di immobili comunali o in disponibilità del Comune;
 - ii) fornitura di elementi di arredo urbano, giochi bimbi, accessori per impianti sportivi ed altro;
 - jj) provvista di materiali e servizi per la manutenzione del verde pubblico;
 - kk) provvista di beni e servizi necessari per l'attuazione di ordinanze dirigenziali o sindacali o per il rispetto dei regolamenti;
 - ll) servizi inerenti il controllo, la custodia, cura e tutela degli animali;
 - mm) servizi cimiteriali;
 - nn) servizi di accertamento, verifica, controllo, rendicontazione, assistenza ai cittadini, gestione di tributi comunali, dell'inventario, degli archivi, etc., e assistenza al contenzioso;
 - oo) forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'Amministrazione nei lavori dati in appalto;
 - pp) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le trattative o altre forme di affidamento, e non possa esserne differita l'esecuzione;
 - qq) acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi in amministrazione diretta;
 - rr) acquisizione di beni e servizi non compresi nelle tipologie sopra elencate, ma comunque rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni comunali.
- 3) Ai sensi dell'art. 125 c. 10 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi è altresì consentito nelle seguenti ipotesi :
- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 5 - Servizi di progettazione e incarichi professionali affidabili in economia

- 1) Per quanto riguarda i servizi di progettazione sono affidabili in economia studi, ricerche, indagini, rilevazioni, sondaggi, sperimentazioni e, in generale, incarichi professionali ricompresi in materia di lavori pubblici (progettazioni, collaudi, servizi relativi a elaborazioni propedeutiche alla redazione di progetti o complementari alla realizzazione degli stessi, quali studi di fattibilità, indagini di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, studi di ingegneria etc.) a soggetti aventi la necessaria competenza tecnico-scientifica, sulla base di apposito preventivo e curriculum.

Art. 6 - Lavori eseguibili in economia.

- 1) I lavori eseguibili in economia, relativi alle categorie e tipologie di seguito elencate, vengono disposti dal Responsabile del Servizio interessato nell'ambito degli obiettivi e delle risorse assegnatigli con il Piano Esecutivo di Gestione o con il Piano di Assegnazione delle Risorse. Sono eseguibili in economia tutti i lavori riconducibili alle tipologie generali di cui all'art. 125 c. 6 del Codice:
 - manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del Codice;
 - manutenzione di opere o di impianti;
 - interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento di procedure di gara;
 - lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
- 2) Hanno le caratteristiche di cui al comma precedente e, come tali, possono essere eseguiti in economia, a titolo esemplificativo:
 - a) opere e interventi di ripristino di danni derivanti da eventi imprevedibili;
 - b) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da eventi imprevedibili come scoscendimenti, corrosione, rovina di manufatti, ecc.;
 - c) manutenzione delle strade e delle loro pertinenze, rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, spurgo delle cunette e dei condotti, riparazioni ai manufatti, inaffiamento, sistemazione delle banchine, regolazione delle scarpate, ecc.;
 - d) manutenzione degli impianti stradali, degli impianti semaforici ed altri sistemi di regolamentazione del traffico;
 - e) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze;
 - f) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
 - g) i puntellamenti, le demolizioni ed ogni altro intervento necessario per mettere in sicurezza fabbricati e manufatti pericolanti;
 - h) manutenzione degli impianti idrici e delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento;
 - i) manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e affini;
 - j) manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - k) manutenzione dei cimiteri;
 - l) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - m) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o risoluzione del contratto o in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;
 - n) i lavori e le provviste da eseguirsi d'ufficio a carico e a rischio degli appaltatori;
 - o) i lavori e le provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione nei lavori dati in appalto;
 - p) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, e alle

ordinanze comunali;

- q) lavori di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate, e non possa esserne differita l'esecuzione;
 - r) la fornitura di materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione di opere di cui alle lettere precedenti;
 - s) ogni lavoro da eseguirsi con un'urgenza tale da non consentire l'esperimento di procedure aperte o ristrette, oppure quando queste non abbiano dato esito positivo;
 - t) lavori di manutenzione alle opere di urbanizzazione e loro ampliamenti;
 - u) lavori relativi a beni del patrimonio culturale di cui all'art. 198 del Codice nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene.
- 3) Per quanto concerne **i lavori relativi a beni del patrimonio culturale di cui all'art. 198 del Codice**, ai sensi dell'art. 204 del Codice medesimo, l'affidamento in economia è consentito, oltre che nei casi previsti dall'art. 125 del Codice (vedi sopra), per particolari tipologie individuate con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28/8/1997 n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene.
- Tali lavori possono essere eseguiti:
- **in amministrazione diretta fino all'importo di Euro 20.000,00** (ventimila/00);
 - **per cottimo fiduciario fino all'importo di Euro 300.000,00** (trecentomila/00).

Art. 7 - Limiti di spesa e modalità per l'acquisizione di beni, servizi e lavori

1) BENI E SERVIZI

Le acquisizioni di beni e servizi in economia sono consentite per importo inferiore ad **Euro 200.000,00** (duecentomila/00), oneri fiscali esclusi, per ogni singola fattispecie di spesa.

Sia che si faccia ricorso all'amministrazione diretta che al cottimo fiduciario, previa verifica, ai sensi della vigente legislazione, dei parametri di qualità e prezzo relativamente a beni comparabili con quelli oggetto delle convenzioni CONSIP, si procede con le seguenti modalità:

- A) per importo inferiore ad Euro 40.000,00= I.V.A. esclusa** le acquisizioni possono essere effettuate con determinazione di affidamento diretto, previa ricerca di mercato e/o trattativa, sulla base di almeno un preventivo/offerta, con attestazione della congruità dei prezzi da parte del Responsabile del Servizio interessato.
- B) per importo compreso tra Euro 40.000,00= ed inferiore ad Euro 200.000,00= I.V.A. esclusa** sulla base della determinazione a contrattare, mediante gara informale con almeno cinque imprese, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. Ai fini dell'affidamento si utilizza la procedura di cui al seguente articolo 8; qualora con la richiesta dei preventivi si dichiara che l'aggiudicazione tiene conto sia del prezzo sia della qualità del prodotto offerto, l'affidamento è effettuato con *il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*. In questo caso il Capitolato d'onere e la lettera d'invito devono indicare, in ordine decrescente d'importanza, gli elementi di valutazione con i relativi pesi o punteggi agli stessi attribuibili che, globalmente, devono essere pari a cento.

La procedura di selezione dell'affidatario, ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., verrà espletata dalla Centrale Unica di Committenza.

2) SERVIZI DI PROGETTAZIONE

Le acquisizioni di servizi di progettazione in economia sono consentite per importo inferiore ad **Euro 100.000,00 (centomila/00)**, oneri fiscali esclusi.

Si procede con le seguenti modalità:

- A) **per importo inferiore ad Euro 40.000,00= I.V.A. esclusa** le prestazioni possono essere affidate con determinazione di affidamento diretto ad un soggetto di idonea professionalità, individuato dal Responsabile del Servizio sulla base di apposito preventivo e curriculum professionale;
- B) **per importo compreso tra Euro 40.000,00 ed inferiore ad Euro 100.000,00= I.V.A. esclusa** con determinazione di affidamento del Responsabile del Servizio, previa indagine di mercato tra almeno cinque soggetti idonei, compatibilmente alla natura della prestazione e all'effettiva configurabilità nel caso specifico di una comparazione fra più candidati, secondo le modalità previste dal presente regolamento e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e di quanto prescritto in materia dalla normativa di settore.

La procedura di selezione dell'affidatario, ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., verrà espletata dalla Centrale Unica di Committenza.

L'incarico verrà affidato con il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto della particolarità dell'opera e della complessità del progetto che, di volta in volta, si dovrà valutare.

3) LAVORI

I lavori in economia sono ammessi per importi, al netto degli oneri fiscali, non superiori ad **Euro 200.000,00 (duecentomila/00)** IVA esclusa.

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad **Euro 20.000,00 (ventimila/00)** IVA esclusa.

Sia che si faccia ricorso all'amministrazione diretta che al cottimo fiduciario si procede con le seguenti modalità:

- A) **per importo inferiore ad Euro 40.000,00= I.V.A. esclusa** i lavori possono essere affidati con determinazione di affidamento diretto, previa ricerca di mercato e/o trattativa, sulla base di almeno un preventivo/offerta, con attestazione della congruità dei prezzi da parte del Responsabile del Servizio interessato.
- B) **per importo compreso tra Euro 40.000,00 fino ad Euro 200.000,00= I.V.A. esclusa** sulla base della determinazione a contrattare, mediante gara informale con almeno cinque imprese ritenute idonee, ed in presenza di apposito capitolato. Il limite di cinque ditte può essere derogato qualora la gara informale riguardi interventi specialistici che solo poche ditte possono eseguire. L'affidamento è effettuato a favore della ditta che ha presentato l'offerta migliore: il **prezzo più basso**, o il **maggior ribasso percentuale** sull'importo presunto dei lavori. La procedura di selezione dell'affidatario, ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., verrà espletata dalla Centrale Unica di Committenza.

Art. 8 - Procedure

- 1) Qualora si presenti la necessità di disporre l'acquisizione di beni e servizi o l'esecuzione di lavori in economia, il relativo procedimento viene avviato con la determinazione a contrattare, ai sensi

dell'art. 192 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, ed ai sensi dell'art. 11 del Codice, che deve, di norma, contenere:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

- 2) La determinazione a contrattare viene omessa quando:
- a) specifiche disposizioni di legge consentono l'affidamento diretto in deroga alle normali procedure d'appalto;
 - b) la specialità o l'urgenza dell'intervento rendano impossibile l'esperimento di una gara informale.

In tali casi, si provvede con la determinazione di affidamento diretto, contenente le relative motivazioni e attestazione di congruità dell'offerta.

- 3) Per lo svolgimento della gara informale per l'acquisizione di beni e servizi o per la realizzazione di lavori in economia, il Responsabile competente, nel rispetto delle disposizioni delle vigenti normative, richiede preventivi di spesa/offerta entro un termine da stabilirsi di volta in volta (comunque compreso tra i 3, in caso di urgenza, ed i 15 giorni), ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi predisposti a seguito di apposite richieste di operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
- 4) Per soggetti idonei si intendono quelli in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente previste dal Codice.
- 5) Le ditte prescelte a partecipare alla gara sono invitate, a mezzo di lettera inviata per raccomandata, per raccomandata a mano o per posta elettronica certificata, sottoscritta dal Responsabile competente, a presentare la propria migliore offerta.
- 6) La richiesta di preventivo/offerta deve indicare l'oggetto della fornitura del servizio o del lavoro, la modalità di scelta del contraente, le caratteristiche tecniche del bene, servizio o lavoro, le modalità e le condizioni di esecuzione, le tempistiche di esecuzione, le modalità di pagamento, le eventuali garanzie richieste e le penalità per ritardo, che gli operatori in sede di preventivo/offerta devono dichiarare di accettare tutte, nonché le modalità di affidamento e quanto altro necessario per definire meglio la natura dell'intervento.
- 7) Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi/offerte nel caso di nota specialità del bene o del servizio da acquisire o del lavoro da realizzare, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato.
- 8) Scaduto il termine per la presentazione dei preventivi/offerte - che viene stabilito di volta in volta a seconda delle necessità, ma è comunque compreso tra i 3, in caso di urgenza, ed i 15 giorni - il Responsabile competente procede alla scelta del contraente in base all'offerta economicamente più vantaggiosa o al prezzo più basso, in relazione a quanto previsto nella determinazione a contrarre, di cui all'art. 11 del Codice, ed indicato nella richiesta di preventivo/offerta.
- 9) Il Responsabile competente, nei casi in cui sia stato presentato un solo preventivo/offerta, dà corso ugualmente all'affidamento della fornitura o del servizio o del lavoro, qualora attesti la congruità del preventivo presentato.

- 10) Nel caso in cui nessuno degli operatori economici consultati presenti preventivo/offerta, previa pubblicazione per 10 giorni di idoneo avviso all'Albo pretorio, si può procedere all'individuazione del miglior offerente tra coloro che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura in economia.

Art. 9 - Cauzioni e polizze

1) Cauzione provvisoria:

Salvo diverso provvedimento del Responsabile competente, nelle procedure di scelta del contraente, si prescinde dalla richiesta della cauzione provvisoria.

2) Cauzione definitiva:

Salvo quanto espressamente previsto nel precedente art. 8, per beni, servizi o lavori affidati in esecuzione del presente Regolamento sotto la soglia di Euro 40.000,00, tenuto conto del limitato valore economico dell'affidamento, si prescinde dalla richiesta della cauzione definitiva.

Tuttavia il Responsabile del Servizio o del Procedimento, ove individuato, quando, a suo insindacabile giudizio, ne ricorrano le condizioni, in presenza di particolari caratteristiche connesse al contratto e alla sua esecuzione, può richiedere il versamento di tale cauzione. Tale garanzia è così definita:

- non inferiore al 5% per forniture e servizi;
- non inferiore al 10% per i lavori.

- 3) Per importi maggiori di Euro 40.000,00, ai sensi dell'art. 113 del Codice, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una cauzione, pari al 10% dell'importo netto contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita nei modi previsti dalla vigente normativa e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

La cauzione potrà essere ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, così come prescritto dalla normativa vigente in materia (art. 75 comma 7 del Codice). Tali operatori dovranno, a tal fine, opportunamente segnalare i requisiti posseduti in sede di offerta.

4) Polizza Responsabilità Civile postuma:

Per l'esecuzione di particolari lavori (ad esempio edili, come quelli relativi agli impianti elettrici ed idro-termosanitari, oppure stradali, come quelli relativi ai sottoservizi), il Responsabile del Servizio o del Procedimento, ove individuato, potrà chiedere alla ditta esecutrice una polizza di Responsabilità Civile postuma, con durata da due a cinque anni a seconda del tipo di lavoro:

- a garanzia dei danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi per errori di installazione, riparazione e/o manutenzione degli impianti, dopo la loro esecuzione e consegna, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla predetta attività;
- a garanzia dei lavori eseguiti ed a copertura del rischio per danni diretti ed indiretti al patrimonio derivanti dalla ricerca del guasto, dalla riparazione, dalla sostituzione e dal ripristino delle opere a regola d'arte, o comunque in garanzia.

Ai fini dell'applicazione di quanto sopra le ditte dovranno essere state preventivamente ed esplicitamente informate con la lettera d'invito a presentare offerta.

Art. 10 - Commissione di gara

- 1) La nomina delle commissioni è effettuata con atto del Responsabile della C.U.C.
- 2) Qualora sia necessario, o si ritenga utile, nominare una Commissione di gara (artt. 81 -82 - 83 del Codice dei Contratti), la stessa è composta dal R.U.P. dell'Amministrazione richiedente (o altro responsabile indicato dall'Ente convenzionato) che la presiede, dal responsabile della C.U.C. e da un terzo componente scelto tra personale dipendente degli Enti aderenti alla C.U.C.
- 3) La Commissione giudicatrice (art. 84 del codice dei contratti) è composta dal Presidente (nella persona del R.U.P. o di altro responsabile indicato dall'Ente convenzionato) e da n. 2 componenti individuati ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006: almeno un componente deve essere un tecnico dell'Ente convenzionato.
- 4) Nel caso di indisponibilità, i componenti possono essere sostituiti da esperti designati dal Responsabile della C.U.C. nel rispetto delle disposizioni di legge suindicate.
- 5) La Commissione procede all'apertura delle buste ed alla valutazione delle offerte. L'esito della gara è riportato in apposito verbale datato e sottoscritto dalla Commissione.
- 6) L'esercizio delle funzioni della Commissione di gara è obbligatorio per affidamenti il cui importo è maggiore ad Euro 40.000,00. La Commissione adempie alle funzioni collegialmente, con la presenza di tutti i membri.
- 7) Le sedute della Commissione possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o data, senza onere di comunicazione da parte dell'Amministrazione.

Art. 11 - Determinazione di aggiudicazione

- 1) A seguito della gara informale, si procederà all'aggiudicazione definitiva degli interventi con il sistema di cottimo fiduciario mediante determinazione del Responsabile di Servizio competente, recante l'impegno contabile registrato dal Servizio Ragioneria sul competente stanziamento del bilancio di previsione. Alla determinazione seguirà comunicazione dell'affidamento.
- 2) Il contratto di cottimo si considera perfezionato all'atto di sottoscrizione del contratto medesimo.
- 3) Il contratto di cottimo deve contenere:
per l'acquisizione di beni e servizi:
 - a. la descrizione dei beni o servizi;
 - b. la quantità ed il prezzo degli stessi;
 - c. le modalità e le tempistiche di esecuzione della fornitura o del servizio;
 - d. le modalità di pagamento;
 - e. le eventuali garanzie;
 - f. le penalità in caso di ritardo o incompleta esecuzione della fornitura o del servizio.
per l'acquisizione di lavori:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e/o somministrazioni a misura e l'importo di quelli a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di esecuzione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le eventuali garanzie;

- g) le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del Codice.
- 4) La gestione amministrativa del rapporto contrattuale è affidata al Responsabile del Procedimento che risponde della corretta esecuzione degli interventi e della loro contabilizzazione nonché del contenimento della spesa entro i limiti autorizzati.
 - 5) Nel caso vi sia stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo della preventiva autorizzazione, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o responsabile che abbiano consentito l'esecuzione dell'intervento, fatti salvi i casi di somma urgenza, ancorché debitamente motivati, e comunque nei limiti di spesa previsti dal presente Regolamento.
 - 6) I contratti per servizi, beni e lavori:
 - di importo **fino ad Euro 40.000,00**, IVA esclusa, sono di norma stipulati mediante scrittura privata (così come nei casi in cui le prestazioni non richiedano una dettagliata disciplina del rapporto negoziale);
 - di importo **eccedente Euro 40.000,00**, IVA esclusa, sono di norma stipulati in forma pubblica amministrativa. Per questi contratti, a garanzia degli impegni contrattuali l'esecutore del contratto è obbligato a costituire garanzia di cui all'art. 113 del Codice.

Art. 12 - Perizie suppletive e maggiori spese in corso di esecuzione

- 1) Qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si accerti che la somma per essi prevista risulta insufficiente, si provvede mediante perizia suppletiva, approvata con determinazione del Responsabile di Servizio competente, che finanzia la maggiore spesa occorrente.
- 2) Il Responsabile del Servizio provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto con le modalità previste dal D.Lgs. n. 267/2000.
- 3) In nessun caso potrà eseguirsi alcun cambiamento nel tracciato, forma, qualità dei lavori e materiali previsti nel progetto o nella perizia approvata, salvo quanto rientra nella discrezionalità del responsabile del procedimento di cui all'art. 177 del D.P.R. 5/10/2012 n. 207 e ss.mm.ii.
- 4) Quando risultassero eccedenze sulla maggiore spesa autorizzata ne saranno solidalmente responsabile il Responsabile di Servizio, e in genere coloro che illegittimamente hanno ordinato o consentito le maggiori spese.
- 5) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche alle forniture ed i servizi.

Art. 13 - Verifica della prestazione

- 1) I beni ed i servizi sono soggetti rispettivamente a verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione, entro quarantacinque giorni dalla completa acquisizione, eseguiti dal Responsabile del Procedimento, funzionali alla liquidazione della fattura o documento giustificativo della spesa attinenti la prestazione.
- 2) I lavori sono soggetti a certificato di regolare esecuzione, redatto dal Responsabile del Procedimento, entro tre mesi dalla completa ultimazione; a seconda della complessità dell'intervento il certificato di regolare esecuzione o collaudo - se necessario - può essere affidato dal Responsabile del procedimento a tecnico esterno.

- 3) Le verifiche di cui ai commi precedenti non sono necessarie per beni, servizi e lavori affidati direttamente.

Art. 14- Liquidazione di beni, servizi e lavori

- 1) La liquidazione delle prestazioni e forniture in economia viene effettuata dietro presentazione di fattura emessa nei modi e nei termini di legge o di documento fiscalmente valido, con le modalità previste dal regolamento di contabilità.
- 2) Beni, servizi e lavori sono liquidati in base a stati di avanzamento - se previsti - e certificato di regolare esecuzione - ove previsto - rilasciati dal Responsabile del Procedimento.
- 3) Per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario sarà redatto dal Responsabile del Procedimento una relazione e conto finale al quale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa.
- 4) Il pagamento delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, e simili avviene sulla base di fatture presentate dagli affidatari, unitamente all'ordine di fornitura certificata come regolare dal Responsabile del Procedimento.
- 5) Il conto finale dei lavori che non hanno richiesto modalità esecutiva di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal responsabile del procedimento, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni.
- 6) Con la determina di liquidazione viene svincolata l'eventuale cauzione presentata.
- 7) Il Responsabile del Procedimento verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia per quanto riguarda la qualità e la quantità del bene che la congruità dei prezzi, riportando sulla determina di liquidazione:
 - il numero dell'atto di ordinazione;
 - l'attestazione di regolarità della fornitura;
 - il proprio benessere alla liquidazione e al pagamento.

Art. 15 - Pagamenti di beni, servizi e lavori

- 1) Ai sensi e nel rispetto delle disposizioni di cui al c. 9 art. 2 della L. 286/2006 per i pagamenti superiori ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) si provvederà previa verifica dell'esistenza di eventuali debiti erariali.
- 2) I pagamenti di beni, servizi e lavori che sono eseguiti in un solo momento, vengono effettuati in unica soluzione.
- 3) Per le forniture che hanno carattere periodico e per i servizi continuativi, i pagamenti sono previsti ed effettuati con cadenze periodiche, in base a come definite, nella determina o nell'atto di cottimo.
- 4) I pagamenti, se non disciplinati diversamente, sono di norma disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura (quando questo sia avvenuto dopo la completa consegna o prestazione). Nel caso di collaudo o certificato di regolare esecuzione, entro 30 giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione o del collaudo ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

Art. 16 - Ritardi ed inadempimenti

- 1) Nel caso di ritardo o inadempimento per fatti imputabili all'affidatario si applicano le penali previste nell'atto di ordinazione. Inoltre, il Responsabile del Servizio o del procedimento, ove individuato, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata rimasta senza effetto, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, della prestazione o della fornitura a spese dell'affidatario, salvo l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dall'inadempimento.
- 2) Nel caso di inadempimento o di grave ritardo, il Responsabile del Servizio, previa denuncia scritta, può altresì disporre la risoluzione del contratto - ai sensi dell'art. 137 del Codice - salvo l'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti.

Art. 17 - Interventi di somma urgenza

- 1) Qualora ricorrano circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio possa comportare pericolo di danno a persone o cose e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione di lavori e relative connesse forniture da parte di terzi, senza possibilità di adozione di altre misure cautelari comunque idonee ad evitare detta situazione di pericolo, il Responsabile di Servizio (o suo incaricato) può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 175 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e ss.mm.ii., l'immediata esecuzione dei lavori in deroga alle norme del presente Regolamento entro il limite di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Delle ordinazioni deve essere dato comunque immediato avviso all'Amministrazione.
- 2) L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del Servizio, o del Procedimento, ove individuato, indipendentemente dall'importo della prestazione. Il prezzo di tale prestazione viene definito consensualmente all'affidatario. In difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 163 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e ss.mm.ii.

Art. 18 - Somme a disposizione dell'Amministrazione previste in progetto

- 1) Qualora nei progetti di lavori pubblici regolarmente approvati e finanziati siano previste, nell'ambito delle somme a disposizione, prestazioni da effettuarsi mediante contratti in economia, a tali contratti si applicano le norme del presente regolamento, sempreché ne rispettino i limiti di valore.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

- 1) I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
- 2) I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla legge in materia di protezione dei dati personali.
- 3) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rivalba.
- 4) I dati sono trattati, in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla

applicazione del presente regolamento.

- 5) I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 20 - Oneri fiscali

- 1) Tutti gli importi di spesa indicati nel presente Regolamento sono da intendersi al netto degli oneri fiscali.

Art. 21 - Rinvio

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Art. 22 - Norme abrogate

- 1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti e/o incompatibili.

Art. 23 - Pubblicità del regolamento e degli atti

- 1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della Legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 24 - Variazioni del regolamento

- 1) L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

Art. 25 – Adeguamenti

- 1) I limiti di spesa individuati nel presente regolamento, ove individuati nel massimo consentito dalla vigente normativa di settore, sono soggetti ad aggiornamenti automatici se previsti da successive disposizioni normative.

Art. 26 - Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo.